

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 44/2001.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 24 luglio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto l'articolo 6, comma 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con il quale è stata istituita l'Autorità portuale di Messina;

visto l'articolo 6, comma 4 della predetta legge, come sostituito con l'articolo 8-*bis* comma 1, lettera *c*) del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1998, n. 30, che assoggetta il rendiconto della gestione finanziaria delle autorità portuali al controllo della Corte dei conti;

vista la determinazione di questa Sezione n. 21 del 20 marzo 1998 secondo la quale il controllo della Corte dei conti sulle autorità portuali disposto dal citato articolo 8-*bis* del decreto-legge n. 457 del 1997 è riconducibile nella previsione normativa dell'articolo 2 della indicata legge n. 259 del 1958;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari del 1999 e 2000, nonché le annesse relazioni del Presidente dell'Autorità portuale di Messina e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Raffaele Squitieri e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle

due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1999 e 2000;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1999 e 2000 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Autorità Portuale di Messina, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

ESTENSORE

Raffaele Squitieri

PRESIDENTE

Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 27 luglio 2001.

IL DIRIGENTE SUPERIORE

(Cataldo Potenzi)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AUTORITÀ PORTUALE DI MES-
SINA PER GLI ESERCIZI 1999 e 2000

S O M M A R I O

Premessa	Pag.	13
1. — Ordinamento	»	14
2. — Organi	»	17
3. — Personale	»	18
4. — Attività istituzionale:	»	22
4.1. Il piano operativo triennale	»	23
4.2. Il piano regolatore portuale	»	24
4.3. Dismissione delle attività e dei beni dell'organiz- zazione portuale	»	24
4.4. Autorizzazioni all'esercizio di attività portuali	»	25
4.5. Concessioni di aree demaniali	»	25
4.6. La ricognizione del complesso contenzioso	»	27
4.6.1. Rapporti con la società Eurobunker	»	28
4.6.2. Rapporti con l'Ente Autonomo Fiera di Messina	»	28
4.6.3. Rapporti con l'Ente Autonomo Portuale di Messina	»	30
4.6.4. La zona falcata	»	31
4.7. L'annessione del porto di Milazzo	»	32
4.8. La manutenzione straordinaria	»	34

5. — I risultati della gestione finanziaria:	<i>Pag.</i>	36
5.1. Il rendiconto finanziario	»	37
5.2. Il conto economico	»	46
5.3. La situazione patrimoniale	»	48
5.4. La situazione amministrativa	»	54
6. — Conclusioni	»	56

Premessa

Con la presente relazione la Corte riferisce sul risultato del controllo eseguito, ai sensi della legge 21 marzo 1958 n°259, sulla gestione dell'Autorità Portuale di Messina per gli esercizi 1999 e 2000, nonché sui più significativi fatti di gestione intervenuti sino alla data odierna.

La Corte ha riferito, da ultimo, sul controllo effettuato relativamente agli esercizi 1997 e 1998 con referto allegato alla determinazione di questa Sezione n°75 del 28 dicembre 1999(1).

Sul punto è da rammentare che, fino al 28 febbraio 1998, il controllo della Corte è stato esercitato con le modalità indicate dall'articolo 12 della legge 259/1958, mediante, cioè, l'assistenza di un Magistrato alle riunioni degli organi collegiali delle singole Autorità portuali.

Dopo tale data, il controllo è stato esercitato in via successiva — attraverso l'esame degli elaborati contabili resi dall'Autorità — in applicazione della specifica disposizione recata dall'articolo 8 bis della legge n°30 del 28 febbraio 1998, di conversione del D.L. n°457 del 30 dicembre 1997.

(1) Cfr. Atti Parlamentari XIII Legislatura Doc. XV n°239.

1) *Ordinamento*

Nei precedenti referti si è già ampiamente riferito sull'impianto normativo recato, nel settore portuale, dalla legge 28 gennaio 1994 n°84, che ha introdotto importanti innovazioni nel comparto (attraverso, in particolare, la graduale soppressione degli enti portuali e l'istituzione delle Autorità, enti pubblici non economici). Sono state in tale sede anche evidenziate in dettaglio le ulteriori disposizioni intervenute nella materia (che hanno in più punti modificato la legge 84/1994) ed, in particolare, quelle introdotte dalla legge 30/1998.

Al riguardo può segnalarsi che la Corte ha già riferito sulle ulteriori novità legislative intervenute negli anni 1998 e 1999 con la relazione sulla gestione dell'A.P. di Marina di Carrara per gli esercizi 1998 e 1999, nella quale sono stati forniti dettagliati elementi in ordine, in particolare, ai contenuti delle leggi 7 dicembre 1998, n°472 (che ha modificato l'articolo 18 della legge 84/1994 riguardo ai limiti dei canoni concessori) e 28 dicembre 1999, n°522.

Nel rinviare, pertanto, a tali relazioni, può, in questa sede, rammentarsi che la legge 30 novembre 1998, n°413, recante interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale, ha finanziato un programma di ampliamento ed ammodernamento dei porti, prevedendo limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato per cento miliardi di lire annue, a decorrere dall'anno 2000, in relazione a mutui o ad altre operazioni finanziarie che le A.P. sono state autorizzate a contrarre.

L'applicazione dell'articolo 9 di tale legge, il Ministro dei Trasporti, con D.M. del 27 ottobre 1999, ha effettuato un riparto dei fondi stanziati, per circa 1.100 miliardi, individuando le opere da realizzarsi nei porti sede di Autorità Portuale.

L'A.P. di Messina (come già riferito nel precedente referto), in sede di proposta al Ministero dei Trasporti, ha indicato un fabbisogno di 2,7 miliardi per il consolidamento molo Norimberga.

Peraltro, intrapresi i relativi lavori⁽²⁾, essendo stati rinvenuti, nel corso dell'esecuzione delle opere, i resti di un antico complesso architettonico, gli stessi

(2) Come, con grande dettaglio, riferito dal Collegio dei revisori della Autorità nel verbale n°24 del febbraio-marzo 2001 e nella specifica relazione in data 1 marzo 2001 resa al Ministero dei Trasporti.

sono stati sospesi⁽³⁾ dalla Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Messina (Ufficio della Regione Siciliana), la quale ha anche richiesto⁽⁴⁾ il trasferimento della relativa area al demanio regionale.

Nel 2001, essendo insorta una controversia tra la Capitaneria di Porto di Messina⁽⁵⁾ e la Soprintendenza, relativamente ai lavori di scavo fatti eseguire da quest'ultima, l'A.P. ha richiesto⁽⁶⁾ un intervento del Ministero dei Trasporti atto a comporre la vertenza. I rilevanti risvolti della controversia hanno indotto anche il Collegio dei revisori dei conti ad auspicarne una sollecita soluzione, in quanto la mancata ristrutturazione del molo Norimberga, che costituisce la parte commercialmente più importante del porto, è suscettiva di "paralizzare l'attività e lo sviluppo del porto, con conseguenti ricadute socio-economiche sulla città", nonché di dare origine a fattispecie di danno erariale in conseguenza della "sospensione dei lavori di ristrutturazione finanziati dallo Stato per un notevole importo, per i quali sono già stati stipulati i relativi negozi di appalto".

La Corte non può non associarsi al pressante invito del Collegio e non richiamare sul problema la particolare attenzione dell'Autorità di Vigilanza, per ogni risolutivo intervento.

Si è già detto, nel precedente referto, del regolamento di contabilità deliberato dall'Autorità il 16 gennaio 1998 ed approvato dall' A.V. il 30 ottobre successivo⁽⁷⁾ e ne è stata evidenziata la limitatezza dei contenuti. Non risultando che, nel periodo di cui occupa, siano state apportate innovazioni al provvedimento, non possono che ribadirsi le perplessità a suo tempo dalla Corte già manifestate, significando che, comunque, il regolamento andrà modificato, in applicazione delle prescrizioni dell'articolo 1, comma 3 della legge n°208 del 25 giugno 1999, che ha fatto obbligo a tutti gli Enti pubblici di adeguare il proprio sistema di contabilità a quello statale (di

(3) Con telex dell' 1 dicembre 2000.

(4) Con lettera n°75 dell' 11 gennaio 2001.

(5) La quale, rilevato (con verbale del 4 gennaio 2001) che i lavori di scavo fatti eseguire dalla Soprintendenza avevano reso inagibile il molo Norimberga, ha denunciato il fatto alla A.G. ed emesso nei confronti della Soprintendenza diffida di sgombero e di sospensione di ogni attività di scavo.

(6) Con lettera n°561 del 7 febbraio 2001.

(7) A condizione che fossero inserite alcune integrazioni e modificazioni che l'A.P. ha recepito con deliberazione n°55 del 25 novembre 1998.

cui alla legge n°94 del 3 aprile 1997).

* * *

In un'ottica più ampia, nel nuovamente rammentare che il triennio 1998-2000 è stato caratterizzato da ripetuti interventi legislativi e regolamentari nelle materie di competenza delle Autorità Portuali (evidenziati nella richiamata relazione sulla gestione dell' A.P. di Marina di Carrara), si ritiene di dover comunque esclusivamente segnalare, per la importanza delle stesse, le seguenti, ulteriori disposizioni legislative che hanno riguardato il settore: il decreto lg.vo n°272 del 27 luglio 1999 e le leggi 30 giugno 2000 n°186 e 16 marzo 2001 n°88.

In particolare, il Decreto Lg.vo n°272/99⁽⁸⁾, concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori portuali nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, ha conferito alle A.P. rilevanti e numerose competenze autorizzatorie, sanzionatorie, di direzione, vigilanza e controllo.

La legge n°186/2000 ha significativamente modificato importanti articoli della legge n°84/1994: l'articolo 16 (per inserire, nelle previsioni relative alle operazioni portuali, i servizi portuali; l'articolo 17 (ridisciplinando la materia del lavoro portuale temporaneo) e l'articolo 9 (sulla composizione del Comitato portuale).

La legge n°88/2001, tra l'altro, è tornata (con l'articolo 6) sul contributo complessivo previsto dall'articolo 8 della legge 28 dicembre 1999 n°522⁽⁹⁾, per dettare criteri per la quantificazione e la liquidazione dello stesso, e (articolo 10) sulla durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi.

Pare evidente come il susseguirsi di disposizioni legislative, spesso modificative di precedente normativa, sia suscettivo di ingenerare incertezze e difficoltà per le Autorità Portuali ed in specie per quelle, come l'Autorità di Messina, che, dotate di uno scarsissimo numero di dipendenti⁽¹⁰⁾, è prevedibile che difficilmente riusciranno ad adempiere con tempestività, efficienza ed efficacia alle numerose incombenze che vengono alle Autorità ripetutamente conferite in settori molto delicati.

(8) Scaturito dalla delega conferita con la legge n°485 del 31 dicembre 1998.

(9) Di cui si è detto nella citata relazione sull'A.P. di Marina di Carrara.

(10) Presso l'A.P. lavorano solo 4 unità amministrative.